

Legge di Stabilità 2011

| La Legge di stabilità in tabella | |
|--------------------------------------|--|
| Art.1, co.18, 19, 20, 21 e 22 | Accertamento e riscossione delle imposte Con decorrenza 1° febbraio 2011, sono previste le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none">• le sanzioni legate ad accertamenti o violazioni delle dichiarazioni si applicano nella misura di un terzo (e non di un quarto, come disponeva la disciplina previgente) del minimo;• inasprimento delle sanzioni amministrative legate al ravvedimento operoso;• aumento delle sanzioni amministrative applicabili in caso di avvenuta conciliazione con il contribuente. |
| Art.1, co.25 | Credito di imposta per la ricerca In riferimento agli investimenti realizzati per la ricerca e lo sviluppo nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, è previsto un credito di imposta, da definirsi con apposito decreto. |
| Art.1, co.30, 31, 32 e 33 | Proroga ammortizzatori sociali Sono stati prorogati a tutto il 2011 gli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione, mobilità e disoccupazione speciale). Il co.31 dell'art.1 della norma stabilisce i requisiti minimi, in capo al lavoratore, per l'accesso a tali trattamenti, uniformandoli ai requisiti previsti per gli ammortizzatori ordinari. Pertanto, in caso di Cig in deroga, il diritto al godimento è subordinato a un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni al momento della richiesta del trattamento. Per la mobilità in deroga, il diritto all'indennità è subordinato a un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi. Il co.33 dell'art.1 proroga per tutto il 2011 l'innalzamento (80%) dell'integrazione salariale spettante nel caso di contratti di solidarietà difensivi, in via ordinaria pari al 60%. |
| Art.1, co.33 | Incentivi all'occupazione Sono prorogati a tutto il 2011 sia il co.8 dell'art.1 del D.L. n.78/09, che riconosce ai beneficiari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari la possibilità di richiedere il pagamento, in un'unica soluzione, del trattamento non ancora percepito per intraprendere un lavoro autonomo o un'attività imprenditoriale, sia tutte le assunzioni agevolate previste dalla Legge Finanziaria 2010 (L. n.191/09): disoccupati con almeno 50 anni di età, iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con almeno 35 anni di anzianità contributiva, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali oppure del trattamento speciale di disoccupazione edile. |
| Art.1, co.35 | Formazione per l'apprendistato Sono stati stanziati, per il 2011, per le attività di formazione per gli apprendisti 100 milioni di euro, da ripartirsi tra regioni e province autonome. |
| Art.1, co.37 | Nuovo intervento per le finestre pensionistiche È stata ampliata la categoria di lavoratori ai quali non si applicano le nuove finestre pensionistiche previste dall'art.12 della L. n.122/10: si applicano le vecchie regole anche per le pensioni maturate dal 2011, nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità. In alternativa all'applicazione delle vecchie finestre, è previsto il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico (12 mesi dopo la maturazione della pensione) e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre. |

Legge di Stabilità 2011

| | |
|-------------------------|---|
| Art.1, co.39 | Soppressione aumento aliquote contributive Il co.39 della Legge di Stabilità ha eliminato l'innalzamento dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, pari allo 0,09%, previsto dalla L. n.247/07. |
| Art.1, co.45 | Sgravi contributivi nel settore agricolo Sono stati ripristinati gli sgravi contributivi per il settore agricolo, scaduti il 31 luglio 2010, con efficacia retroattiva decorrente dal 1° agosto 2010. |
| Art.1, co.47 | Detassazione e decontribuzione Il co.47 della legge di Stabilità ha regolamentato, per il 2011, la detassazione per gli elementi retributivi di produttività, modificando quanto era stato recentemente previsto dall'art.53 della L. n.122/10. In particolare, la detassazione 2011 non è subordinata, in via esclusiva, all'esistenza di un contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale): pertanto, potranno essere detassate anche le somme riconosciute unilateralmente dal datore di lavoro ovvero a seguito di pattuizione individuale tra datore di lavoro e lavoratore. La detassazione si applica, nel limite di 6.000,00 euro, ai titolari di reddito di lavoro indipendente non superiore a € 40.000,00 (per il 2010, tale limite era pari a € 35.000,00). È confermata per il 2011 la decontribuzione delle somme legate alla produttività e previste dalla contrattazione di secondo livello. |
| Art.1, co.54 | Detrazioni per soggetti non residenti Per i soggetti non residenti, sono ancora applicabili per il 2011 le detrazioni per carichi di famiglia, riferite a soggetti con un reddito complessivo non superiore, al lordo degli oneri deducibili, a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, purché non siano destinatari, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. |